

I diritti di compascolo, di pascolo e di fida su fondi privati– abolizione

I diritti di compascolo, di pascolo e di fida sui fondi dei privati nell'Italia meridionale furono aboliti i primi con il d. 3 dicembre 1808 e gli altri con d. 16 ottobre 1809: quest'ultimo decreto era applicabile anche nel caso di servitù che si esercitasse dal comune sui fondi dei privati con i nomi di difesa, terzi e simili, salvo il diritto ad avere un compenso nel caso che si trattasse di concessione. — Commiss. usi civici Basilicata, 24 maggio 1960, Com. Salandra c. D'Eufemia, in Rep. Fo. it., 1960 n. 43 e pubbl. in Giust. civ., I, 2197.